

STATUTO

**FISIOGROUP SARCIDANO -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISILI NU VIA CIMAROSA 18

Numero REA: NU - 111707

Codice fiscale: 01566930911

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-08-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" A RACCOLTA N° 11337	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO SOCI - DURATA	
	Articolo 1	
	E' corrente una società cooperativa a mutualità prevalente che agisce sotto la	
	denominazione: "FISIOGROUP SARCIDANO - SOCIETÀ	
	COOPERATIVA SOCIALE" .	
	Articolo 2	
	La società ha sede legale in Isili (NU) all'indirizzo risultante dal Registro delle	
	Imprese.	
	La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso comune è di	
	competenza dell'organo amministrativo.	
	Articolo 3	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si	
	intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.	
	Articolo 4	
	La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2050.	
	TITOLO II	
	NORME APPLICABILI	
	Articolo 5	
	Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di	
	cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed	
	in particolare si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative	

	sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al	
	settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della	
	legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei	
	soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle <i>Onlus</i> , in quanto la cooperativa sociale è di diritto	
	organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8,	
	del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice	
	civile relative alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in	
	quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	TITOLO III	
	REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE	
	Articolo 6	
	La Cooperativa sociale nel perseguire lo scopo di procurare ai soci il	
	collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi una continuità lavorativa	
	alle migliori condizioni per mezzo delle attività sociali, nonché contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, ai sensi	
	dell'art. 1, comma 1, lettera a) e b), della legge 8 novembre 1991 n° 381, e	
	dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della	
	propria attività sia di soci lavoratori, sia di terzi non soci.	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti	

	di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.	
	111-septies disp. att. c.c.).	
	Articolo 7	
	Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:	
	a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione	
	ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	TITOLO IV	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 8	
	La Cooperativa sociale nel perseguire lo scopo di procurare ai soci il	
	collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi una continuità lavorativa	
	alle migliori condizioni per mezzo delle attività sociali, nonchè contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, svolge	
	prevalentemente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n° 381 e	
	successive modifiche ed integrazioni ed in osservanza della Circolare 8 novembre	
	1996 n° 153/96 del Ministero del Lavoro, entrambi gli scopi statutari enunciati	

	nell'articolo 1 di detta legge speciale, ovvero l'attività a) di <u>gestione di servizi a</u>	
	<u>carattere socio-sanitario - educativo, ;</u> nonchè l'attività di cui alla lettera b) e	
	<u>cioè lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo</u>	
	<u>di soggetti svantaggiati.</u>	
	La cooperativa si propone di svolgere in modo collegato e funzionale entrambe le	
	attività di tipo a) e b), al fine di meglio realizzare lo scopo sociale.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori	
	instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti	
	di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque	
	al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito	
	regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge	
	3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.	
	La Cooperativa opera senza fini di lucro e comunque senza essere legata a	
	società aventi fini di lucro o da queste controllate secondo quanto previsto dalla	
	legge speciale.	
	Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altresì adesione ad	
	organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di	
	carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.	
	Articolo 9	
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla	
	gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo	

	conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa,	
	operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e	
	dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare	
	evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della	
	cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della	
	società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari	
	destinatari dell'attività sociale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve	
	statutarie e per l'ammissione di nuovi soci operatori;	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative	
	risorse;	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;	
	- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci operatori e l'ammontare	
	degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.	
	Articolo 10	
	La società Cooperativa a scopo plurimo, con riferimento ed in conformità al	
	proprio scopo mutualistico e agli interessi e requisiti dei propri soci operatori,	
	ha per oggetto:	
	1) in relazione all'art. 1 lettera A) della legge 381/91, la cooperativa,	
	considerata l'attività mutualistica di riferimento, in attuazione dello scopo	
	mutualistico di cui sopra, ha per oggetto lo svolgimento e la gestione, sia in conto	
	proprio che di terzi, anche in regime di convenzione con il Sistema Sanitario	
	Nazionale e Regionale, di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi alle	
	persone, compresi i soggetti definiti "svantaggiati" dalle leggi italiane e	

	comunitarie, e in specifico:	
	- l'esercizio della riabilitazione nel campo della fisiochinesi terapia;	
	- l'esercizio della medicina polispecialistica;	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare anche infermieristica, medica e	
	sanitaria realizzata anche entro centri di servizio appositamente allestiti;	
	- promuovere e gestire strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali di ogni tipo,	
	compresi centri diurni e residenziali, centri di riabilitazione, hospice, rsa,	
	ambulatori e laboratori di ogni tipo;	
	- accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati	
	per residenze protette;	
	- nidi d'infanzia;	
	- spazi destinati a bambini e bambine, con attività ludiche, educative e di	
	socializzazione;	
	- centri socio-educativi e servizi a carattere socio educativo in genere;	
	- centri di socializzazione e riabilitazione rivolti a persone disabili;	
	- centri diurni e strutture residenziali e semiresidenziali, comunque denominate,	
	rivolte a persone in stato di bisogno;	
	- attività e servizi estivi per l'infanzia e l'adolescenza;	
	- servizi alla persona di assistenza generica, di sostegno e riabilitazione,	
	educativi, effettuati a domicilio, a scuola o presso strutture di accoglienza;	
	- servizi e interventi per la promozione dell'affidamento familiare;	
	- servizi e prestazioni afferenti all'area psicologica rivolti a singoli e a gruppi,	
	effettuati anche presso scuole e sedi di altre organizzazioni sia pubbliche, sia	
	private: consulenza, sostegno e terapia psicologiche, mediazione familiare,	
	supervisioni, arteterapia, consulenze pedagogiche e psicopedagogiche, psicologia	

	scolastica, assistenza sociale, ecc.;	
	- servizi e attività di sostegno alla genitorialità;	
	- interventi di educazione alla legalità e di promozione della cittadinanza attiva;	
	- interventi finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica e formativa;	
	- attività di orientamento, istruzione e formazione rivolte a tutti i cittadini,	
	prestando particolare attenzione a coloro che incontrano difficoltà nell'accesso ad	
	opportunità formative e ad entrare o permanere nel mondo del lavoro;	
	- interventi finalizzati a promuovere e sostenere lo sviluppo dei sistemi territoriali	
	dell'istruzione, della formazione, del lavoro e dei servizi per l'inclusione sociale;	
	- interventi finalizzati a favorire l'inclusione sociale e/o lavorativa di persone	
	appartenenti a fasce deboli della popolazione (persone in esecuzione penale,	
	tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, disabili, ecc.);	
	- attività di educazione degli adulti e di formazione non formale;	
	- attivazione di una linea telefonica rivolta a soggetti in difficoltà;	
	- analisi fabbisogni, progettazione, consulenza, monitoraggio e valutazione,	
	pubblicizzazione e diffusione, animazione territoriale e altri servizi finalizzati	
	alla realizzazione di interventi socio sanitari, educativi e formativi;	
	- punti informativi e nodi di sistema finalizzati a migliorare le possibilità di	
	accesso a servizi territoriali e alle opportunità offerte in rete;	
	- servizi e interventi interculturali finalizzati a favorire l'integrazione sociale di	
	cittadini immigrati;	
	- assunzione di amministrazioni di sostegno nei limiti previsti dalla vigente	
	normativa;	
	- attività di produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale di	
	materiale formativo e informativo, libri, riviste, depliant, ecc. inerenti l'oggetto	

	sociale;	
	- gestione di attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro,	
	dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche	
	sociali, nonché iniziative e centri sportivi, turistici e ricreativi;	
	- centri di documentazione e studio;	
	- biblioteche ed emeroteche;	
	- ostelli per la gioventù e alberghi popolari;	
	- cooperazione internazionale;	
	- attività transregionali e transnazionali finalizzate alla formazione di giovani,	
	adulti e operatori, alla crescita del senso di appartenenza all'Unione Europea e,	
	più in generale, allo sviluppo di relazioni interetniche e alla promozione di	
	rapporti di pace e collaborazione.;	
	- promuovere interventi e servizi, in concordanza con il Ministero di Giustizia,	
	C.G.M., C.S.S.A., U.S.S.M., C.P.A., Tribunali, Comuni ed ogni altro ente	
	interessato, a favore di soggetti detenuti e/o con misure alternative in corso per il	
	reinserimento sociale e lavorativo;	
	- progettare, realizzare e gestire interventi sui minori ed adulti a rischio di	
	devianza, alcolismo e tossicodipendenza e in generale verso coloro che vivono	
	condizioni di disagio ed emarginazione;	
	- progettare e gestire servizi di assistenza educativa, sociale e sanitaria a favore	
	di famiglie, minori, anziani e portatori di handicap fisico e/o mentale;	
	- promuovere attività ed interventi socio-sanitari e socio-psico-pedagogici a	
	supporto dalla famiglia e della scuola, attraverso laboratori, seminari e gruppi, ivi	
	comprese le attività di recupero scolastico, educazione stradale, sanitaria e civica;	
	- progettare, realizzare e gestire centri di <i>placement</i> che facilitino l'inserimento in	

	contesti lavorativi di persone diversamente abili in cerca di un impiego;	
	- studi e ricerca in ambito sociale e customer satisfaction.	
	2) in relazione all'art.1 lettera B) della legge 381/91 lo svolgimento delle	
	seguenti attività finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate:	
	- il centro estetico di natura e benessere;	
	- il commercio di articoli sanitari per la cura e l'assistenza alla persona;	
	- la gestione in proprietà o in affitto, di alberghi, catering, bed and breakfast,	
	pubs, bar, ristoranti, birrerie, pizzerie, rosticcerie, pasticcerie, laboratori	
	gastronomici, con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alcoliche e	
	superalcoliche, compresa la consegna a domicilio; la creazione e/o gestione di	
	comunità e/o alloggi per anziani, case di cura, centri benessere, alloggi in genere,	
	ivi compresi quelli per extracomunitari, nonché di tutti i servizi inerenti la cura	
	della persona;	
	- fornitura di servizi di gestione, trasporto di alimenti, valorizzazione,	
	promozione, custodia, pulizia, manutenzione di: musei, centri d'arte, acquedotti,	
	siti archeologici e storico-artistici, biblioteche, archivi e beni culturali in genere,	
	teatri, cinema, strutture turistiche, sportive e ricreative, gestione parcheggi, di	
	interesse pubblico e non;	
	- gestione di attività museali quali promozione, uffici stampa, biglietteria,	
	accoglienza, controllo accessi, attività e visite didattiche, audio guide,	
	informazioni, prenotazioni, call center dedicati, bookshop, bar caffetterie, punti	
	di ristoro;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, conferenze, convegni, dibattiti,	
	seminari, corsi, laboratori, mostre, manifestazioni sportive ed eno-gastronomiche;	
	- lavori edili;	

	- lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione;	
	- costruzioni e pavimentazioni stradali e non, ed anche con materiali speciali;	
	- installazione e manutenzione di elementi di segnaletica e sicurezza stradale;	
	- lavori idraulici;	
	- lavori di difesa e sistemazione idraulica;	
	- installazione di impianti idraulici;	
	- lavori di sistemazione agraria, forestale, di spiagge e di verde pubblico;	
	- installazione e manutenzione di impianti di sollevamento, di potabilizzazione,	
	di depurazione delle acque;	
	- installazione e manutenzione di impianti di trattamento di rifiuti;	
	- lavori marittimi;	
	- altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile;	
	- installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione	
	(inclusa manutenzione e riparazione);	
	- realizzazione di parchi verdi, cura e manutenzione del verde, gestione di	
	magazzini logistici, facchinaggio, trasporto in conto terzi;	
	- acquisto, vendita, locazione, permuta, conduzione e gestione di immobili sia	
	rustici che urbani.	
	Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente oggetto sociale, che	
	necessitassero, per la loro esplicazione, dell'intervento di professionisti iscritti in	
	appositi albi ovvero di personale comunque dotato di peculiari qualifiche e/o	
	competenze o di specifiche autorizzazioni, l'attività della società verrà esercitata	
	avvalendosi di detti professionisti e/o di detto personale, previo ottenimento delle	
	necessarie autorizzazioni.	
	La società potrà: concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed	

	altre; dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e	
	fideiussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali	
	culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione	
	ad organismi ed enti idonei; provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle norme in materia	
	bancaria ed in via assolutamente non prevalente - la società può assumere sia	
	direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società,	
	imprese, consorzi, società consortili o associazioni temporanee di imprese aventi	
	oggetto analogo, affine o connesso al proprio; può compiere ogni e qualsiasi	
	operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta utile o	
	opportuna dall'organo amministrativo; essa potrà, inoltre, prestare avalli,	
	fidejussioni e garanzie sia personali che reali, anche a favore di terzi; potrà,	
	inoltre, svolgere attività di rappresentanza relativamente ai beni rientranti	
	nell'oggetto sociale.	
	La società potrà all'occorrenza avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del	
	settore.	
	TITOLO V	
	SOCI COOPERATORI – RAPPORTI SOCIALI	
	Articolo 11	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8	
	novembre 1991 n° 381 e successive modificazioni, legalmente capaci di agire,	

	che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione	
	proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;	
	b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e	
	che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della	
	cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a	
	prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	Articolo 12	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici,	
	psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i	
	soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in	
	età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate	
	negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della	
	legge 26 luglio 1975 n° 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre	
	persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio	
	dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di	
	concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro	
	per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della	
	società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal	
	presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per	

	ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo	
	scioglimento di diritto della società.	
	Articolo 13	
	Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione,	
	indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo	
	statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti	
	soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività	
	concorrente o in contrasto con quella della cooperativa, ed indicando l'importo	
	della partecipazione che intende sottoscrivere.	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la	
	sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la	
	sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e	
	l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione.	
	In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera	
	quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed	
	invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sovrapprezzo e	
	della tassa di ammissione, entro quindici giorni; cura quindi - solo dopo che	
	siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.	
	Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni	
	dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso,	
	semprechè l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.	
	In caso di diniego di amministrazione, la deliberazione dell'assemblea, che	
	concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo	
	amministrativo.	
	TITOLO VI	

	SOCI COOPERATORI – RAPPORTI MUTUALISTICI	
	Articolo 14	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella	
	distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di	
	trattamento.	
	Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di	
	rapporti mutualistici di lavoro tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed	
	autonomi rispetto al rapporto sociale.	
	Articolo 15	
	L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare – su proposta	
	degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione	
	alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.	
	Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in	
	dettaglio dal regolamento mutualistico.	
	Articolo 16	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società,	
	secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei	
	limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti	
	rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la	
	cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano	
	richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di	
	rispettare il principio di parità di trattamento.	
	La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie	
	esigenze e dall'andamento del mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale,	
	ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui	

	inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata	
	degli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto	
	dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le	
	previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di	
	trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base	
	dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.	
	TITOLO VII	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Articolo 17	
	Il capitale sociale è variabile e suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi	
	dell'art. 2468 del codice civile, del valore nominale non inferiore ad euro 25,00	
	(venticinque virgola zero zero) nè superiore al massimo fissato dalla legge.	
	Articolo 18	
	La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento	
	per atto tra vivi, salvo che la cessione sia preventivamente autorizzata dagli	
	amministratori. Conseguentemente, la cessione non autorizzata non produce	
	effetto, né nei rapporti tra le parti, né nei confronti della società.	
	Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta; in mancanza, decorso tale termine l'autorizzazione si intende negata.	
	La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata,	
	in relazione all'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per	
	l'ammissione, all'interesse sociale ed allo spirito della forma cooperativa, sulla	
	base di indirizzi votati dall'assemblea dei soci. E' fatta salva la possibilità per gli	
	amministratori di proporre al socio che intende alienare altro acquirente gradito.	
	Spetta al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, del codice	

	civile, il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta	
	giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi	
	due anni dall'ingresso del socio in società.	
	Articolo 19	
	Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile e nei	
	limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.	
	TITOLO VIII	
	PRESTITI SOCIALI	
	Articolo 20	
	I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa,	
	esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle	
	vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.	
	TITOLO IX	
	SOCI COOPERATORI – ESTINZIONE DEL RAPPORTO	
	Articolo 21	
	Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi	
	previsti dal presente statuto, ed in particolare:	
	a) - allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la	
	modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la	
	modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio	
	alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle	
	clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la	
	trasformazione della società, la fusione eterogenea;	
	b) - allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a	

	lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività	
	mutualistica.	
	In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla	
	ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti	
	dell'art. 2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del sessantesimo	
	giorno dalla suddetta ricezione.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti	
	mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a	
	quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.	
	Articolo 22	
	L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla	
	società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si renda	
	irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni;	
	ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a	
	lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività	
	mutualistica.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti	
	mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga	
	alle previsioni della legge e del presente statuto.	
	Articolo 23	
	In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli	
	eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle	
	partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente	
	statuto.	
	La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei	

	rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla	
	sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei	
	diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto	
	mutualistico.	
	La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione	
	previsti dall'art. 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte,	
	di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di	
	notorietà, attestante la qualità di erede, o legatario delle partecipazioni; detti	
	documenti sono conservati dalla società. Gli amministratori non sono comunque	
	tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta	
	documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.	
	Articolo 24	
	I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello	
	scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale	
	sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del codice civile.	
	Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi,	
	entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote	
	assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545- <i>sexies</i> c.c., il	
	rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro	
	un termine massimo di cinque anni.	
	TITOLO X	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 25	
	La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo	
	assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, strumenti finanziari non	

	partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi	
	sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art.	
	2483 del codice civile.	
	TITOLO XI	
	CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI	
	Articolo 26	
	Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito.	
	Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in	
	natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.	
	Articolo 27	
	La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una	
	quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso	
	ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura	
	complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art.	
	2545- <i>quinquies</i> , comma 3, lettera <i>b</i>), del codice civile.	
	Articolo 28	
	In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilancio	
	può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto,	
	accantonare ad apposita riserva - qualificata espressamente come divisibile e	
	destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento del relativo	
	rapporto - una percentuale degli utili netti annuali, esclusa in ogni caso la	
	ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre riserve sono	
	indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice civile.	

	Articolo 29	
	Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.	
	Articolo 30	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di	
	gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la residua	
	parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione degli	
	strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei	
	ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori	
	nei limiti previsti dalla legge.	
	TITOLO XII	
	ASSEMBLEE	
	Articolo 31	
	Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro	
	dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota	
	dallo stesso posseduta.	
	Articolo 32	
	Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega	
	scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata	
	soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio	
	cooperatore non possono essere conferite più di dieci deleghe.	
	Articolo 33	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede	
	sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.	

	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative	
	alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea	
	potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale.	
	L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli	
	aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio	
	risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere	
	indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da	
	trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di	
	seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.	
	Articolo 34	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso	
	di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli	
	intervenuti.	
	Articolo 35	
	L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in	
	seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti	
	rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	rappresentati in assemblea.	

	In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in	
	seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti	
	complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti	
	l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del	
	codice civile, e lo scioglimento anticipato della società.	
	E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti	
	complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere	
	concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della	
	società all'estero, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non	
	lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i	
	rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea.	
	Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per	
	particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di	
	tutti i soci.	
	TITOLO XIII	
	AMMINISTRATORI	
	Articolo 36	
	L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione,	
	composto da un numero variabile di membri non inferiore a tre, secondo quanto	
	deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.	
	Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori	
	possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il	
	disposto dell'art. 2542 del codice civile.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di	
	partecipare all'elezione degli amministratori.	

	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali; essi scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Articolo 37	
	Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati,	
	scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di	
	amministrazione, ed al sindaco o al collegio sindacale se esistente, con cadenza	
	almeno trimestrale.	
	Non possono essere delegati:	
	- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di	
	esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di	
	scissione;	
	- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1,	
	c.c.).	
	Articolo 38	
	Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi	
	non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge	
	le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei	
	confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni	
	caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.	
	Articolo 39	
	Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere	
	determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di	

	bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso	
	dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti	
	delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di	
	amministrazione, sentito il parere del sindaco o del collegio sindacale ove	
	nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati	
	dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la	
	remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari	
	cariche.	
	Articolo 40	
	Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove,	
	purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del	
	presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve	
	essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima;	
	nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine	
	del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le	
	deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli	
	amministratori, ed il sindaco o i sindaci effettivi ne siano stati informati.	
	Articolo 41	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte	
	salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.	
	In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste	
	dall'art. 2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi	

	ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e	
	l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di	
	partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in	
	genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).	
	Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:	
	— le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori	
	che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'articolo 2475-ter del	
	codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata,	
	anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;	
	— la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.	
	Articolo 42	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al	
	presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a	
	quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente	
	nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi	
	attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale	
	il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una	
	specifica operazione.	
	TITOLO XIV	
	CONTROLLI	
	Articolo 43	
	L'organo di controllo deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge	
	(articoli 2543, comma 1 e 2477 del codice civile).	
	Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due	

	supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente	
	del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai	
	soci, l'organo di controllo esercita anche il controllo contabile.	
	Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso	
	il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO XV	
	CONCILIAZIONE E ARBITRATO	
	Articolo 44	
	Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle	
	partecipazioni sociali, rientrante tra quelle per le quali la legge ammette la	
	conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione,	
	a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed	
	iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di	
	conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede	
	sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il	
	proprio regolamento di procedura.	
	Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la	
	società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,	
	nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero	
	nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari,	
	ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione	
	entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine	
	concordato per iscritto dalle parti.	

	Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un arbitro, nominato	
	dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà	
	provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più	
	diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine	
	previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, allo stesso Presidente	
	del Tribunale il quale fisserà anche la sede dell'arbitrato.	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà	
	in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla	
	legge.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa	
	motivata decisione dell'arbitro.	
	La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve	
	essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi	
	del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi	
	novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	Il presente articolo non si applica alle controversie tra cooperativa e socio	
	lavoratore, che rientrano nella competenza del giudice del lavoro.	
	TITOLO XVI	
	NORME FINALI	
	Articolo 45	
	La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3,	
	2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e	
	dal presente statuto.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i	
	relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.	

	A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di	
	liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al	
	momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi	
	costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle	
	norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i	
	liquidatori.	
	Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai	
	sensi di legge.	
	I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della	
	società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli	
	beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la	
	conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche	
	di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci,	
	di cui all'art. 2487 del codice civile.	
	FIRMATO:	
	PATRIZIA ARACU	
	AVVOCATO STEFANO CASTI, NOTAIO IN CAGLIARI	
	Io sottoscritto dott. STEFANO CASTI, notaio in Cagliari, certifico che la presente copia su	
	supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi	
	dell'art. 22 comm 1, 2 e 3 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso del Registro	
	Imprese.	